PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

# Art. 6 (Convenzione Bologna)

La spesa sostenuta dal Municipio per la costruzione del palazzo verra' desunta dalla contabilita' finale dei lavori a norma del capitolato e dell'elenco dei prezzi per i lavori del Comune, beninteso che la contabilita' stessa dovra' essere riveduta dall'Ufficio del Genio civile, ed approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico |
| Estremi | Legge 6 marzo 1904, n. 84 |
| Partizione | Convenzione Bologna |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-bologna-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it